

N. 01743/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04265/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto  
presso Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita N. 34;

***contro***

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per  
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Regione  
Campania in Persona del Presidente P.T., Comune di San Marco Evangelista,  
Comune di Caiazzo, Comune di Calvi Risorta, Comune di Casagiove, Comune di  
San Tammaro, Comune di Pastorano, Comune di Casapulla; Comune  
di **Sparanise**, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Grella, con domicilio eletto  
presso Pier Ferrara in Portici Napoli, Via Libertà 218 Bis;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento a firma del Vice Prefetto Vicario del 13.08.15 prot n. 0045671 di mancata iscrizione nella White List di cui all'art. 1,c. 52 della L. n. 190/12; degli atti del procedimento informativo, non conosciuti, richiamati nel provvedimento impugnato; di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: della determina del Comune di **Sparanise** n 760 del 14.08.15 di risoluzione del provvedimento di affidamento, della determina del Comune di San Marco Evangelista n. 52 del 14.08.15 di risoluzione dei contratti in essere e della ord. sindacale n. 14 del 14.08.14 di revoca ord. sindacale n. 33 del 31.12.13, della determina del Comune di Caiazzo prot. n. 295 del 14.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del Comune di Calvi Risorta n. 184 del 15.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del comune di Casagiove n. 627 del 17.08.15 di risoluzione dell'affidamento; della determina del Comune di San Tammarro n. 625 del 14.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del Comune di Pastorano n. 97 del 17.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del Comune di Casapulla n. 153 del 14.08.15 di risoluzione del contratto; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione di decreto inaudita altera parte dei seguenti atti: Risoluzione contrattuale operata dal Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 1170 del 17/8/15; Risoluzione del rapporto di lavoro del Comune di Crispano di cui alla det. n. 759 del 31/8/15; Interdittiva antimafia prot. n. 45673 del 13/8/15 comunicata il 19/8/15 unitamente all'avvio del procedimento n. 46240/2015; Decreto a firma del Prefetto di Caserta con il quale si stabilisce la stra-ordinaria gestione del 31/8/15 prot. n. 47607 con riferimento agli appalti di servizi in corso di esecuzione; Avvio del procedimento dell 9/8/15 n. 46240; Decreto Prefettizio

del 15/9/15 prot. n. 0050192 di integrazione del provvedimento impugnato che ha stabilito la straordinaria gestione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Ritenuto che non si ravvisa nella specie il requisito dell'estrema gravità ed urgenza, tenuto conto che la proposta istanza cautelare verrà collegialmente trattata alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2015;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare urgente;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Napoli il giorno 30 settembre 2015.

**Il Presidente**  
**Cesare Mastrocola**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)